

# *Comune di Mendatica*

PROVINCIA DI IMPERIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 10

**OGGETTO:**

**Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) - Anno 2023.**

Nell'anno DUEMILAVENTITRE addi VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 10:30 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE in presenza e/o video conferenza a norma del vigente Regolamento comunale.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
PELASSA PIERO	X	
CARLI PAOLA		X
FLOCCIA GRAZIANO	X	
GANDOLFO WALTER	X	
GRASSO ROBERTO	X	
LANTRUA EMIDIA	X	
MANASSE GIULIO	X	
PORRO GRAZIELLA	X	
PORRO ORNELLA	X	
RAMELLA PAOLO	X	
ROVERA MATHIEU	X	
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

Sono collegati in video conferenza i sigg.ri Gandolfo Walter e Porro Graziella

Presiede il Sig.: PELASSA PIERO - SINDACO

Partecipa alla seduta il Sig. MARINO MATTEO - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente;

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
  - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
  - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

RICHIAMATE,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

VISTE

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle

*prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;*

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

CONSIDERATO CHE l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;*

VISTA la delibera C.C. n. 14 del 31/05/2022 con la quale è stato adottato il Piano Economico Finanziario per periodo 2022 – 2025 di cui sopra;

VISTO che ad oggi non è stato aggiornato il Piano Economico Finanziario e resta pertanto valido quello approvato con delibera C.C. n. 14 del 31/05/2022 valido per il periodo 2022 – 2025;

RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;*

PRESO ATTO CHE nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si rileva da lato che “... *sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell’ambito dell’impostazione stabilmente assunta dall’Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell’ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ...” e dall’altro altresì che “... *le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell’ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al (...) o comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate ...”;**

VISTO il Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data odierna, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

VISTI:

- l’articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l’articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all’articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”;*
- l’articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e

- che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. "sganciamento TARI");
  - l'articolo 43 co. 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), che è intervenuto sull'art. 3 co. 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra citato mediante l'inserimento del seguente periodo: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;
  - l'articolo 13 comma 5 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 il quale conferma che *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile"*;

ATTESO CHE l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

OSSERVATO CHE le norme su richiamate confermano la possibilità di approvare le delibere di fissazione di tariffe e aliquote dei tributi locali, compresa la TARI, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, consentendo dunque di provvedere, mediante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti;

VISTO l'art. 1, comma 775, della legge 29/12/2022 n. 197 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" pubblicata in GU n.303 del 29/12/2022: *In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;*

RITENUTO di poter determinare per l'anno 2023 le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi come riportate nell'elaborazione allegata;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla

città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli, contabile e tecnico, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

Con unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE per come motivato in premessa, le tariffe della TARI per l'anno 2023 che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti.
- 2) DI DARE ATTO CHE con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario.
- 3) DI DARE ATTO CHE sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota del 5%, deliberata dalla provincia ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013.
- 4) DI PROVVEDERE alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

DI DICHIARARE la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime favorevole votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## RIEPILOGO PROIEZIONE TARI

### Parametri di elaborazione:

- Anno 2023, Copertura 100,00%, KG totali = 92.350,000, Costi fissi = 33.951,00, Costi variabili = 36.286,00, Contrib. Minist. =  
 - Costi attribuiti alle unità domestiche: Fissi 32.745,74, Variabili 30.904,79  
 - Costi attribuiti alle unità non domestiche: Fissi 1.205,26, Variabili 5.381,21  
 - Parametri tariffari: Quf = 0,746453, Quv = 65,955, Cu = 0,391835, Qapf = 0,771392, Cuap = 0,509316

### UTENZE DOMESTICHE

Codice	Categoria	Nucleo	KA	KB	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/anno)
201	Unità domestica	1	0,840	1,000	0,627021	25,843477
201	Unità domestica	2	0,980	1,800	0,731524	46,518259
201	Unità domestica	3	1,080	2,300	0,806169	59,439998
201	Unità domestica	4	1,160	2,600	0,865885	67,193041
201	Unità domestica	5	1,240	2,900	0,925602	74,946085
201	Unità domestica	6	1,300	3,400	0,970389	87,867823

Casistica tipo 1: 50MQ, 1 Componenti -->  $50 * 0,627021 + 25,843477 = 57,19$

Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti -->  $70 * 0,731524 + 46,518259 = 97,72$

Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti -->  $90 * 0,806169 + 59,439998 = 132,00$

Casistica tipo 4: 120MQ, 4 Componenti -->  $120 * 0,865885 + 67,193041 = 171,10$

### UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Categoria	KC	KD	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/mq/anno)	Tariffa globale (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,320	2,600	0,246845	1,324222	1,571067
102	Campeggi, distributori carburanti	0,670	5,510	0,516833	2,806331	3,323164
103	Stabilimenti balneari	0,380	3,110	0,293129	1,583973	1,877102
104	Esposizioni, autosaloni	0,300	2,500	0,231418	1,273290	1,504708
105	Alberghi con ristorante	1,070	8,790	0,825389	4,476888	5,302277
106	Alberghi senza ristorante	0,800	6,550	0,617114	3,336020	3,953134
107	Case di cura e riposo	0,950	7,820	0,732822	3,982851	4,715673
108	Uffici, agenzie, studi professionali	1,000	8,210	0,771392	4,181484	4,952876
109	Banche ed istituti di credito	0,550	4,500	0,424266	2,291922	2,716188
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreri	0,870	7,110	0,671111	3,621237	4,292348
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen	1,070	8,800	0,825389	4,481981	5,307370
112	Attività artigianali tipo botteghe: fale	0,720	5,900	0,555402	3,004964	3,560366
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	7,550	0,709681	3,845336	4,555017
114	Attività industriali con capannoni di pr	0,430	3,500	0,331699	1,782606	2,114305
115	Attività artigianali di produzione beni	0,550	4,500	0,424266	2,291922	2,716188
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,840	39,670	3,733537	20,204566	23,938103
117	Bar, caffè, pasticcerie	3,640	29,820	2,807867	15,187803	17,995670
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	1,760	14,430	1,357650	7,349430	8,707080
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	12,590	1,187944	6,412288	7,600232
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	49,720	4,674636	25,323192	29,997828
121	Discoteche, night club	1,040	8,560	0,802248	4,359745	5,161993

**Comune di Mendatica**  
Riepilogo Ruolo R.S.U. emissione principale  
Anno di competenza 2023

<b>CATEGORIA</b>	<b>Importo</b>	<b>Pratiche</b>	<b>Mq</b>	<b>Utenti</b>
Musei, biblioteche, scuole, associazioni	1.157,87	2	995,00	2
Alberghi con ristorante	3.842,54	2	940,00	2
Alberghi senza ristorante	249,05	1	63,00	1
Uffici, agenzie, studi professionali	178,30	1	36,00	1
Attività artigianali di produzione beni	540,52	2	199,00	2
Supermercato, pane e pasta, macelleria,	618,20	2	71,00	2
Residenti - Familiari: 1	4.930,95	66	5.317,15	66
Residenti - Familiari: 2	1.817,50	16	1.539,19	16
Residenti - Familiari: 3	1.414,73	12	966,15	12
Residenti - Familiari: 4	258,49	2	143,00	2
Non Residenti - Familiari: 3	48.602,55	510	28.055,59	425
Pertinenze - Familiari: 1	6.302,55	325	10.748,65	204
<b>Totale pratiche a ruolo</b>	<b>69.913,25</b>	<b>941</b>	<b>49.073,73</b>	<b>518</b>
<b>TOTALE</b>	<b>69.913,25</b>	<b>941</b>	<b>49.073,73</b>	<b>518 (*)</b>
ADDIZIONALI	3.496,01			
<b>TOTALE CON ADDIZIONALI</b>	<b>73.409,26</b>			

(\*) N.B. Il numero totale degli utenti NON È, ovviamente, la somma algebrica degli utenti per categoria



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
PELASSA PIERO  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
MARINO MATTEO  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 02/05/2023 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale  
MARINO MATTEO  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

---

---

*Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267*

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA - previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

lì \_\_28/04/2023\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
CLAVERI VALERIA  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

---

---

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE - previo controllo preventivo di regolarità - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

lì \_\_29/04/2023\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario Contabile  
CENZON ROBERTO  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

---

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, dopo regolare pubblicazione, in data \_\_02/05/2023\_\_

- [ ] Ai sensi del 3° comma dell'art. 134 TUEL (D. Lgs. N. 267/2000)  
[ x ] Ai sensi del 4° comma dell'art. 134 TUEL (D. Lgs. N. 267/2000).

Il Segretario Comunale  
MARINO MATTEO  
\_\_\_\_\_ F.to \_\_\_\_\_

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

=====